

CONVEGNO ABI 25/26 NOVEMBRE 2015

Credito al credito 2015 – Fare squadra per la ripresa

Sessione: *Credito alle famiglie - Insieme per la ripresa: CREDIamoCI*

Intervento del Presidente Antonio Catricalà

L'OAM tra intermediari e consumatori

Sommario: *Premessa. – 1) Il quadro attuale del finanziamento alle famiglie 2) – Gli spazi per ulteriori interventi – 3) Il punto di vista dell'OAM: l'educazione finanziari e il contrasto all'abusivismo. – Conclusione.*

Premessa.

Il 14 gennaio 2015 l'Associazione bancaria italiana (ABI) e quindici associazioni dei consumatori hanno firmato il protocollo di intesa "CREDIamoCI" finalizzato all'approfondimento di tre aspetti:

1. l'accesso al credito per i consumatori;
2. il sostegno alle famiglie in difficoltà;
3. il rafforzamento della consapevolezza del consumatore.

Con il **primo punto**, l'ABI e le associazioni aderenti hanno condiviso l'opportunità di: valutare l'impatto della direttiva 2014/17/UE relativa ai mutui ipotecari sull'intermediazione del credito; avviare un approfondimento sulla cessione del quinto dello stipendio/pensione¹; istituire un Fondo di garanzia unico per il credito al consumo.

Il tema dell'accesso al credito è molto importante ed attuale in un'Europa che si sta avvicinando a grandi passi verso l'Unione europea dei capitali, un ambizioso progetto presentato lo scorso 30 settembre dalla Commissione europea il cui obiettivo è rafforzare il collegamento tra risparmio e crescita, dare più scelta e migliori rendimenti ai consumatori nonché offrire alle imprese maggiori opzioni di finanziamento nelle varie fasi del loro sviluppo².

¹ Il fenomeno deve essere approfondito con grande attenzione. Infatti, secondo quanto stabilito dall'ultima relazione annuale dell'Arbitro Finanziario e Bancario, i ricorsi in materia di cessione del quinto sono aumentati dal 2013 al 2014 del 152%, vale a dire da 1400 c.a. a 3600 c.a. (v. Relazione annuale ABF 2014, p. 53).

² Comunicazione della Commissione europea del 30 settembre 2015 - *Piano di azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali* – COM(468) 2015.

Il **secondo punto**, invece, vuole facilitare la riflessione sulle misure di sostegno al pagamento delle rate dei mutui per le famiglie in difficoltà.

Infine, con il **terzo punto** si intende massimizzare la consapevolezza del consumatore nella scelta del prodotto di credito e/o servizio accessorio che desidera sottoscrivere.

In particolare, il Protocollo d'intesa "CREDIamoCI" promuove iniziative comuni anche sul tema degli **intermediari del credito** (agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi). Il fine è quello di:

*"... **rafforzare** la possibilità di **conoscenza** da parte del consumatore dei soggetti abilitati alle rispettive professioni e di **contrastare** il crescente fenomeno dell'**abusivismo** nell'esercizio di tale professione"* (punto C., n.2, del Protocollo d'intesa).

Sin da subito occorre evidenziare, dunque, che i profili di maggior interesse per l'OAM sono in buona sostanza due.

Da un lato, la sfida dell'**educazione finanziaria**, affinché le persone possano migliorare la conoscenza dei prodotti e dei concetti finanziari e perfezionare la consapevolezza dei rischi e delle opportunità in campo finanziario, per operare una scelta consapevole dei servizi finanziari.

Dall'altro, il contrasto al crescente fenomeno dell'**abusivismo**.

Due questioni su cui l'OAM sta operando da tempo, dando il proprio contributo per migliorare la tutela del consumatore italiano ed europeo. In quest'ottica l'OAM si pone come organismo che intende migliorare il rapporto tra il consumatore e gli intermediari del credito attraverso la sua azione quotidiana nei limiti delle funzioni attribuitegli ex lege.

1) Il quadro attuale del finanziamento alle famiglie

I dati contenuti nell'ultimo Bollettino della Banca d'Italia indicano che *"nel secondo trimestre il debito delle famiglie italiane in rapporto al reddito disponibile è rimasto sostanzialmente invariato (al 62,7 per cento), mantenendosi ben al di sotto di quello medio dell'area dell'euro (96 per cento circa alla fine di marzo). Nella media del trimestre è proseguito il calo dei tassi di interesse per il credito al consumo e sui nuovi prestiti per l'acquisto di abitazioni; entrambi i tassi sono rimasti su livelli contenuti nel confronto storico anche nei mesi più recenti, nonostante il lieve aumento di quelli sui mutui. Gli oneri sostenuti dalle famiglie per il servizio del debito (spesa per interessi e restituzione del capitale), in rapporto al reddito disponibile, si sono mantenuti stabili al 9,1 per cento. Nel terzo trimestre del 2015 è proseguito l'allentamento dei criteri di offerta dei prestiti a imprese e famiglie, riflettendo prevalentemente la maggiore pressione concorrenziale tra le banche; per i finanziamenti*

alle imprese l'allentamento è attribuibile anche al minor rischio percepito in connessione con il miglioramento delle prospettive di particolari settori o imprese. Le più favorevoli politiche creditizie si sono tradotte principalmente in una ulteriore riduzione dei margini di interesse applicati alla media dei prestiti". Dall'indagine sul credito bancario di via Nazionale, diffusa appena il 20 ottobre scorso, emerge che "gli intermediari si attendono un ulteriore lieve allentamento delle condizioni di erogazione dei prestiti alle imprese; i criteri di offerta rimarrebbero invariati per i finanziamenti alle famiglie. Secondo le valutazioni degli intermediari, la domanda di prestiti da parte delle imprese e delle famiglie ha registrato una nuova espansione rispetto al trimestre precedente; essa aumenterebbe ulteriormente nel trimestre in corso".

Ci sono dunque le condizioni per un aumento 'virtuoso' del debito privato, che avrebbe effetti positivi sulla ripresa. Indicazioni in questo senso vengono anche dall'ultimo report dell'Abi, costruito su un campione rappresentativo di banche. Secondo il report **"A ottobre 2015 il totale dei finanziamenti in essere a famiglie e imprese ha presentato una variazione prossima allo zero (-0,3%) nei confronti di ottobre 2014, -0,3% anche il mese precedente e migliore rispetto al -4,5% di novembre 2013, quando aveva raggiunto il picco negativo. Questo di ottobre 2015 per i prestiti bancari a famiglie e imprese è il miglior risultato da aprile 2012** Positiva a fine ottobre la variazione annua del totale prestiti all'economia (che include anche la pubblica amministrazione), +0,2%. Dalla fine del 2007, prima dell'inizio della crisi, ad oggi i prestiti all'economia sono passati da 1.673 a 1.814,5 miliardi di euro, quelli a famiglie e imprese da 1.279 a 1.408 miliardi di euro. **Non bisogna però ignorare l'altra faccia della medaglia, evidenziata dallo stesso report. <A seguito del perdurare della crisi e dei suoi effetti, la rischiosità dei prestiti in Italia è ulteriormente cresciuta, le sofferenze lorde sono risultate a settembre 2015 pari a 200,4 mld, dai 198,5 mld di agosto 2015. Il rapporto sofferenze lorde su impieghi è del 10,5% a settembre 2015 (9,3% un anno prima; 2,8% a fine 2007), valore che raggiunge il 17,4% per i piccoli operatori economici (15,6% a settembre 2014; 7,1% a fine 2007), il 17,9% per le imprese (15,4% un anno prima; 3,6% a fine 2007) ed il 7,2% per le famiglie consumatrici (6,7% a settembre 2014; 2,9% a fine 2007).**

2) Gli spazi per ulteriori interventi

In questo quadro occorre domandarsi se ci sono strumenti per 'spingere' questo indebitamento senza esporre troppo il bilancio dello Stato in qualità di garante. Intanto credo sarebbe necessario riflettere su un eventuale riordino degli strumenti in campo: dal **Fondo di garanzia per i mutui prima casa**, istituito alla fine del 2013 (legge 27 dicembre 2013, n.147, art. 1, comma 48, lettera C), gestito da Consap Spa³, al **Fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa**, la cui

³ La disciplina attuativa è dettata dal Decreto interministeriale del 31 luglio 2014. Con il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI, siglato l'8 settembre 2014, sono state disciplinate le modalità di adesione

istituzione è più risalente nel tempo (legge 244 del 2007)⁴ **all'accordo tra ABI e consumatori** che recepisce quanto espressamente indicato nella Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014)⁵. **Credo che razionalizzare tutte le misure in campo**, anche valutando gli effetti prodotti fin qui dai singoli

all'iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari. Il Fondo, con una dotazione patrimoniale di 670 milioni di euro per il triennio 2014-2016, rilascia garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50% della quota capitale su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all'acquisto e a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di immobili adibiti ad abitazione principale. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati da banche o intermediari finanziari di ammontare non superiore a 250 mila euro; destinati all'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale, anche con accollo da frazionamento, non rientranti nella categorie catastali A1, A8 e A9 o con caratteristiche di lusso, e a interventi di acquisto e ristrutturazione ed accrescimento dell'efficienza energetica. All'atto di ammissione della garanzia, in presenza di più domande pervenute nella stessa giornata, il gestore del Fondo attribuisce priorità a i mutui erogati a: giovani coppie: nuclei familiari costituiti da almeno due anni, coniugati o conviventi more uxorio, con uno dei componenti con età inferiore ai trentacinque anni; nucleo monogenitoriale con figli minori: persona singola non coniugata, separata, divorziata o vedova con almeno un figlio convivente minore; giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.

⁴Il 27 aprile 2013 è stata avviata l'operatività del Fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa (di cui all'art. 2 comma 475 e successivi della legge n. 244 del 2007). Il Fondo consente ai mutuatari di presentare alla banca che ha erogato il mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, di richiedere la sospensione del pagamento dell'intera rata fino ad un massimo di due volte, per complessivi 18 mesi, al verificarsi dei seguenti eventi occorsi nei 3 anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione: perdita del posto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all'art. 409 del cpc;) morte; handicap grave o condizioni di non autosufficienza. I principali requisiti per l'accesso sono, tra gli altri, un reddito Isee non superiore a 30.000 euro e l'importo di mutuo non superiore a 250.000 euro per l'acquisto di un'immobile non di lusso adibito ad abitazione principale.

⁵ In particolare l'art 1 comma 246, prevede la possibilità di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie. L'Accordo prevede l'ampliamento delle misure a sostegno delle famiglie in difficoltà attraverso la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine, per una durata non superiore ai 12 mesi. La sospensione può essere richiesta dal 01/06/2015 al 31/12/2017, in base alle condizioni indicate di seguito:

Consumatori titolari di finanziamenti con durata superiore a 24 mesi: in caso di finanziamenti per acquisto di immobile, questo deve essere adibito ad abitazione principale; per i finanziamenti ipotecari la sospensione può essere accordata solo per gli eventi previsti dal successivo punto c.

La sospensione può essere richiesta al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, riferiti all'intestatario (o, in caso di cointestazione, ad uno degli intestatari), successivi alla data di stipula del contratto di finanziamento e verificatisi nei 24 mesi antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

A: cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

B: cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di Agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di licenziamento per giusta causa o dimissioni volontarie del richiedente non per giusta causa;

C: sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; c.d. ammortizzatori sociali in deroga, nonché analoghe prestazioni di fondi di solidarietà di cui all'art.3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92; contratti di solidarietà; altre misure di sostegno del reddito);

D: morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.

strumenti, faciliterebbe il lavoro degli operatori e renderebbe più semplice anche la valutazione da parte dei consumatori. Occorre però domandarsi **se sia possibile fare di più estendendo l'applicazione del Fondo di Garanzia anche ai crediti al consumo, senza per questo diseducare il consumatore, che deve anzi essere aiutato a valutare bene il rischio del sovraindebitamento.** I vincoli di bilancio inducono a ritenere che **l'estensione del Fondo di garanzia ai crediti al consumo vada accompagnato a misure compensative, ad esempio prevedendo che la restituzione del credito al Fondo che è subentrato, avvenga a tassi maggiorati magari a fronte di un allungamento del debito stesso.** Ugualmente ritengo che occorra **prevedere una 'graduatoria' nella finalità dei finanziamenti richiesti** che si intendono ammettere al Fondo. L'obiettivo deve essere quello **di coniugare l'azione di sostegno alla domanda interna** con una visione di sviluppo di medio e lungo periodo: penso a iniziative come il Fondo per gli studenti che potrebbe essere implementato e finalizzato ad aumentare il livello di 'conoscenza' dei giovani, o a misure che incentivino esperienze di studio estere condizionate al rientro in Italia. Credo in sostanza che sia necessario orientare il sostegno al credito ai settori che rappresentano non solo una parte importante della domanda interna ma anche uno strumento di crescita per il nostro Paese.

3) Il punto di vista dell'OAM: l'educazione finanziaria e il contrasto all'abusivismo.

In questo contesto diventa **fondamentale il tema dell'educazione finanziaria.** A livello europeo, la questione della promozione della cultura finanziaria è stata affrontata già a partire dal 2007, mediante l'adozione della **Comunicazione** della Commissione europea sull'educazione finanziaria⁶.

Secondo la Commissione europea:

*"[l]a fornitura di un adeguato livello di educazione finanziaria ai cittadini in tutte le fasi della loro vita può avere effetti benefici, quali che siano i loro livelli di reddito. Ma ha effetti benefici anche per l'economia e la società nel loro insieme. Va da sé che l'educazione finanziaria debba essere vista come **un'integrazione di un'adeguata protezione dei consumatori** e di un comportamento responsabile da parte delle istituzioni finanziarie e in nessun modo come l'unica soluzione per rimediare a asimmetrie informative tra consumatori e promotori finanziari.*

Anche le direttive europee si sono occupate della materia.

La **direttiva 2008/48/CE** relativa ai contratti di credito ai consumatori stabilisce che "[g]li Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito, tenendo conto delle specificità del proprio mercato creditizio. Tali misure

⁶ Comunicazione della Commissione del 18 dicembre 2007 - *Educazione finanziaria* - COM(2007)808 def. La Commissione europea in passato ha anche costituito un gruppo *ad hoc* di esperti per l'educazione finanziaria, che si è riunito ogni sei mesi in particolare dal 2008 al 2011.

possono includere, per esempio, l'informazione e **l'educazione dei consumatori** e anche avvertimenti sui rischi di un mancato pagamento o di un eccessivo indebitamento" (considerando 26).

Recentemente, la direttiva 2014/17/UE sui mutui ipotecari dedica un intero articolo all'educazione finanziaria. L'art 6, infatti, dispone che "[g]li *Stati membri promuovono misure atte a favorire l'educazione dei consumatori in merito a un indebitamento e a una gestione del debito responsabili, in particolare per quanto riguarda i contratti di credito ipotecario. Per guidare i consumatori, specialmente quelli che sottoscrivono un credito ipotecario per la prima volta, sono necessarie informazioni chiare e generali sulla procedura per la concessione del credito. Sono inoltre necessarie informazioni sulla guida che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire ai consumatori*" (paragrafo 1).

La particolare attenzione dedicata dalla **direttiva 2014/17/UE** è giustificata dall'importanza che l'accensione di un mutuo ipotecario ha per le famiglie europee. In effetti, il credito ipotecario è "*il principale investimento finanziario di tutta una vita*", come sottolineato anche dalla Commissione europea nel 2007⁷.

Inoltre, in virtù dell'art. 6, paragrafo 2, della direttiva europea sui mutui ipotecari, la Commissione europea si è impegnata a pubblicare in futuro una valutazione degli strumenti di educazione finanziaria a disposizione dei consumatori negli Stati membri, individuando i migliori modelli di pratiche che potrebbero essere ulteriormente sviluppate al fine di accrescere la consapevolezza dei consumatori in materia finanziaria.

Infine, si ricorda che lo stesso art. 12, comma 1, lett. n) del **Disegno di legge di delegazione europea 2015** prevede, tra i principi e criteri direttivi specifici, l'adozione di "... *misure atte a promuovere e coordinare le iniziative volte all'attivazione di programmi di educazione finanziaria per una assunzione e una gestione responsabili del debito riguardo ai contratti di credito ipotecario ai sensi dell'art. 6 della direttiva 2014/17/UE*"⁸.

In questo contesto, **l'OAM agisce su diversi fronti al fine di contribuire ad una migliore educazione finanziaria dei consumatori.**

In effetti, uno degli obiettivi principali dell'OAM è quello di migliorare la possibilità di conoscenza, da parte del consumatore, dei soggetti abilitati alle rispettive professioni.

⁷ Libro bianco della Commissione europea del 18 dicembre 2007 - *Integrazione dei mercati UE del credito ipotecario*, COM(2007) 807 def.

⁸ Il disegno di legge di delegazione europea 2015 è stato approvato in via definitiva in data 7 novembre dal Consiglio dei Ministri, a seguito del parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni. Il testo è stato trasmesso alle Camere per il relativo *iter* parlamentare.

Ciò viene realizzato attraverso la **tenuta degli elenchi** degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, inclusa la sezione speciale dell'elenco dedicato agli agenti in attività finanziaria in cui sono iscritti anche gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento.

Gli elenchi, infatti, sono predisposti per dare pubblicità alle informazioni essenziali inerenti gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi. Inoltre, **gli elenchi dell'OAM assicurano l'esigenza primaria di tutela dei consumatori**, garantendo, altresì, la permanenza dei requisiti di **professionalità e di onorabilità** in capo ai soggetti iscritti.

Su quest'ultimo argomento, giova aprire una breve parentesi. Infatti, la riforma delle reti distributive delineata dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ha voluto professionalizzare e responsabilizzare gli operatori del settore comportando un rilevante salto di qualità per l'agenzia in attività finanziaria e la mediazione creditizia. La professionalità deve essere ora accertata attraverso un apposito esame nella fase di accesso, e verificata costantemente durante tutto il periodo dell'iscrizione all'albo; a ciò si aggiunga l'incompatibilità con altre attività⁹. Inoltre, è stato introdotto l'obbligo di stipula di una polizza d'assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività di intermediazione del credito.

Chiusa la parentesi, bisogna sottolineare che il consumatore, accedendo al portale telematico dell'OAM, ha la possibilità di informarsi sui profili essenziali dei soggetti iscritti.

Non solo, il portale telematico dell'OAM, in linea con tutte le corrispondenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea, fornisce informazioni dettagliate al consumatore mediante un'apposita sezione di **domande e risposte** (FAQ) di pubblico dominio.

Inoltre, al fine di responsabilizzare l'operato degli iscritti nonché diffondere l'utilizzo di prassi corrette, l'OAM, nei limiti delle sue possibilità operative, riceve correntemente dagli operatori del settore numerose e variegate **richieste di chiarimenti** sulle materie di sua competenza.

L'insieme delle suddette azioni contribuisce a rafforzare la conoscenza, da parte dei consumatori, degli operatori abilitati a svolgere l'attività di intermediazione del credito, così come previsto dalla legislazione europea, dalla normativa italiana e dal Protocollo d'intesa "CREDIamoCI", ponendo l'OAM in una posizione di equidistanza, tra il consumatore e l'intermediario del credito.

- **N.B.:** si ricorda che il Disegno di legge di delegazione europea 2015 prevede eventuali "aperture" della legislazione vigente, in virtù dei principi di delega contenuti in esso. Infatti, è stabilita la possibilità di "*preservare e **semplificare**, ove possibile, l'impianto della*

⁹ V. ad esempio l'art. 17, comma 4-ter, del d.lgs. n. 141/2010 secondo cui: "*L'attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, né con l'attività di consulente finanziario di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e neppure con quella di società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter del predetto decreto legislativo*".

disciplina su agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi di cui al Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ... (art. 12, comma 1, lett. e), n. 2, del Disegno di legge di delegazione europea 2015).

- Recepimento della direttiva come strumento per creare un mercato unico europeo dei crediti ipotecari che definisca una regolamentazione omogenea capace di aumentare a parità di regole la concorrenza tra i vari paesi;
- Recepimento della direttiva come auspicio per un ulteriore miglioramento del quadro normativo degli intermediari del credito con il fine ultimo di dare maggiore tutela ai consumatori “informati”;
- Ad esempio possibilità di estendere il plurimandato agli agenti per la promozione e conclusione dei prodotti di credito ipotecario che potrebbe favorire maggiormente l'accesso al credito delle famiglie.

L'altra faccia della medaglia è il contrasto al fenomeno dell'abusivismo nel settore dell'intermediazione del credito. La questione è disciplinata all'interno del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).

In particolare l'art. 140-*bis*, comma 1, TUB (rubricato “Esercizio abusivo dell'attività”) punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329:

“chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2” ovvero “chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies”.

In estrema sintesi, l'iscrizione agli elenchi dell'OAM rappresenta la condizione necessaria per svolgere l'attività di intermediazione creditizia in modo regolare e legittimo.

L'OAM, insieme ai propri associati, è in prima linea per contrastare tale fenomeno, al fine di migliorare la protezione dei consumatori nei confronti dei soggetti abusivi.

Nel novembre 2013 è stato firmato infatti il **Protocollo di intesa** recante linee guida comuni per il contrasto al fenomeno dell'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione del credito (di seguito “Protocollo d'intesa”).

Gli obiettivi fissati dall'OAM, in concerto con numerose associazioni e federazioni rappresentative delle banche, degli intermediari finanziari e del credito, sono essenzialmente tre.

In primo luogo, la promozione di iniziative di divulgazione e formazione/informazione nei confronti degli operatori del settore iscritti agli associati dell'OAM sulle conseguenze dell'esercizio abusivo dell'attività.

In secondo luogo, le associazioni aderenti si sono impegnate a dare la massima diffusione delle iniziative promosse sia all'interno delle proprie strutture sia presso le associazioni del settore non aderenti.

Infine, è stato istituito un **Osservatorio** *ad hoc* per il contrasto all'abusivismo, che si riunisce almeno due volte all'anno e costituisce la sede adeguata per un confronto tra l'OAM e le associazioni aderenti al Protocollo d'intesa.

L'Osservatorio esercita le seguenti funzioni:

- analisi delle caratteristiche qualitative e quantitative del fenomeno dell'abusivismo nel mercato dell'intermediazione del credito, con specifico riferimento a modelli e prassi emergenti;
- condivisione annuale con le Autorità di vigilanza competenti dei risultati di tali analisi;
- verifica della possibilità di promuovere modifiche regolamentari volte ad ottimizzare l'efficienza e la trasparenza del mercato del collocamento dei prodotti di credito e finanziari;
- promozione di iniziative finalizzate ad ottimizzare le attività di segnalazione e di contrasto del fenomeno dell'abusivismo, anche con il coinvolgimento dell'Autorità giudiziaria.

In relazione alle iniziative intraprese, l'OAM ha patrocinato la **campagna informativa** denominata "Tu di chi ti fidi", promossa dall'ABI insieme a FIAIP, Assofin, Assilea, Assifact e con il contributo di Assomea.

La campagna di comunicazione, concepita per una diffusione in rete, ha puntato su uno stile comunicativo informale e ha avuto l'obiettivo di informare chi entra in contatto con gli intermediari del credito su: i requisiti di professionalità ed onorabilità richiesti al mediatore creditizio nell'esercizio dell'attività di collocamento; i diritti e le tutele previste per i consumatori che si interfacciano con questa figura professionale¹⁰.

La campagna è stata veicolata attraverso il portale telematico dell'ABI, dell'OAM oltre che sui siti e i canali sociali degli altri promotori della campagna.

¹⁰ Lo strumento utilizzato è una video intervista doppia; i due protagonisti, un mediatore OAM e un mediatore abusivo si raccontano ad un'intervistatrice facendo emergere, risposta dopo risposta, le doti di professionalità e affidabilità richieste oggi a chi appartiene ad una società di mediazione creditizia "certificata" e, di contro, la scarsa trasparenza di chi svolge abusivamente questa professione.

L'abusivismo è un tema che sta coinvolgendo l'OAM anche su un altro fronte.

Infatti, durante uno degli ultimi incontri dell'Osservatorio si è condivisa l'idea di proporre la **depenalizzazione** del reato previsto dall'art. 140-*bis*, TUB.

In effetti, ad oggi sembrerebbe che la sanzione penale prevista dal suddetto articolo non sia mai stata irrogata dall'autorità giudiziaria. Pertanto, si è avanzata l'ipotesi che una sanzione amministrativa pecuniaria possa essere più **efficace, proporzionata e dissuasiva** rispetto alla sanzione penale.

Giova ricordare che i criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasività sono richiesti dalle stesse direttive europee in tema di credito al consumo ovvero credito ipotecario (art. 38, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE; art. 23 della direttiva 2008/48/CE)¹¹.

L'OAM, pertanto, d'accordo con i propri associati, sta valutando i possibili impatti di una eventuale depenalizzazione, che potrebbe essere presentata in sede di discussione dello Schema di disegno di legge di delegazione europea 2015.

Durante la stessa riunione sono state condivise **ulteriori misure** di contrasto al fenomeno dell'abusivismo.

In primis, la proposta di rendere pubblici i nominativi dei soggetti non autorizzati ad operare di cui è stata segnalata l'attività abusiva.

In secondo luogo, la predisposizione di una procedura filtro da adottare per la trasmissione delle segnalazioni di soggetti abusivi all'OAM da parte delle singole associazioni.

In terzo luogo, la stesura di un codice deontologico, vale a dire un documento di autoregolamentazione del settore per contrastare l'abusivismo.

Infine, la proposta di rendere obbligatoria per ogni mediatore o agente presente *online* con un sito internet la pubblicazione in *homepage* di un "bollino di iscrizione OAM", a tutela degli utenti (*ndr. sul punto valutare se non esporsi troppo perché stiamo valutando la fattibilità materiale*).

Quanto appena illustrato rappresenta il cuore dell'azione dell'OAM per il contrasto al crescente fenomeno dell'abusivismo, al fine di migliorare, da un lato, la protezione del consumatore e tutelare, dall'altro, l'attività degli intermediari del credito regolarmente iscritti agli elenchi dell'OAM.

¹¹ Per un approfondimento sul tema delle sanzioni a livello europeo nel settore dei servizi finanziari, v. Comunicazione della Commissione europea dell'8 dicembre 2010 - *Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari* - COM(2010) 716 def.

Conclusione.

Le azioni appena illustrate dell'OAM, volte alla promozione dell'educazione-cultura finanziaria e al contrasto all'abusivismo, devono essere esaminate tenendo in considerazione che l'OAM si pone in posizione di **equidistanza** tra il consumatore e l'intermediario del credito.

In conclusione, l'obiettivo dell'OAM è quello di fornire al consumatore tutte le conoscenze ed informazioni necessarie per realizzare una **scelta consapevole**, garantendo nel contempo il **comportamento responsabile** degli operatori iscritti nei propri registri e segnalando chi, invece, non rispetta le regole.